



REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI PER I CORSI DI LAUREA E LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	16.06.2016; 31.05.2017
SENATO ACCADEMICO	24.05.2016; 17.05.2017
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	24.06.2016; 1.06.2017; 28.07.2017
DECRETO RETTORALE	404/2016 dd. 4.07.2016; 485/2017 dd.14.07.2017
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio

Data ultimo aggiornamento: 31 luglio 2017

a cura dell'Ufficio Affari generali

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di tasse e contributi degli studenti da applicare agli studenti iscritti ai diversi corsi di studio dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito indicata come Università.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Università.

Art. 2 - Normativa cui il presente Regolamento fa riferimento

1. Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
2. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", l'art. 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo "riduzione del 10 per cento della tassa minima di iscrizione" e commi dal 20 al 23 che riguardano l'istituzione e la destinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
3. D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.
4. DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 relativo al "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
5. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017).

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. *Tassa regionale*: tassa riscossa dall'Università per conto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- b. *Contributo onnicomprensivo*: contributo da versare in misura variabile a seconda dell'ISEE per l'Università.
- c. *Contributo maggiorato*: contributo da versare per coloro che non rispettano i requisiti previsti dal comma 255 dell'art. 1 della legge 232/2016.
- d. *Indennità accessorie*: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, di passaggio di corso, di congedo, eccetera.
- e. *Tassa di ricognizione*: diritto fisso da versare, al momento della ripresa degli studi, per ciascun anno di interruzione/mancata iscrizione, qualora l'interruzione degli studi sia durata almeno due anni accademici consecutivi.
- f. *ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato ISEE per l'Università*: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari.
- g. *Atto tardivo*: qualsiasi istanza dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d'Ateneo.
- h. *CdA*: Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- i. *MIUR*: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 4 - Composizione

1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:

- a. Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
- b. Tassa regionale;
- c. Contributo onnicomprensivo
- d. Contributo maggiorato;
- e. Indennità accessorie.

Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari

- 1. La tassa regionale è stabilita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA, in base all'ISEE per l'Università per gli studenti con residenza in Italia. Per gli studenti con residenza all'estero è fissato un importo forfettario.
- 3. I corsi di studio sono divisi in gruppi, secondo quanto stabilito annualmente dal CdA.
- 4. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.

Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università

1. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

- a. gli studenti che non chiedono l'ISEE per l'Università alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite;
- b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
- c. gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;
- d. gli studenti che ottengono la rideterminazione del contributo sulla base di un ISEE per l'Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall'Art. 17.

Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento



1. Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento.
2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un'indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L'indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.

TITOLO III - ESONERI E RIDUZIONI

Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari

1. Sono stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D.Lgs. 68/2012:
 - a. esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
 - b. Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
 - c. Esonero totale dal contributo onnicomprensivo i per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.
 - d. Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per il periodo nel quale gli studenti sono stati costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
 - e. Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo saranno tenuti al pagamento, per ciascun anno, della tassa di ricognizione. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.
 - f. Riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto in base all'ISEE per l'Università o del contributo maggiorato per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%.
2. Sono inoltre stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni dai contributi universitari:
 - a. esonero dalla maggiorazione per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) certificato che non rispettino i requisiti di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge 232/2016.
 - b. Riduzione a 0,00 euro del contributo per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, così come previsto dall'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 (il contributo sarà invece di un importo stabilito dal CdA per gli studenti che non rispettino i requisiti previsti dal comma 255 dell'art.1 della legge 232/2016). Gli studenti devono presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (per gli studenti iscritti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, questa certificazione può essere rilasciata anche da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica).
- c. Riduzione di un importo fisso stabilito dal CdA del contributo onnicomprensivo per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'immatricolazione o iscrizione. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Le riduzioni saranno applicate fino a concorrenza del contributo dovuti in base all'ISEE (compresa l'eventuale maggiorazione)
 - d. Riduzione del contributo onnicomprensivo per gli studenti con altri familiari contemporaneamente iscritti all'Ateneo, che abbiano ottenuto la determinazione delle tasse in base all'ISEE per l'Università e che abbiano mantenuto la contemporanea iscrizione per tutto l'anno accademico, per un importo annualmente stabilito dal CdA. La riduzione verrà applicata fino a concorrenza del contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione).
 - e. Riduzione del contributo onnicomprensivo per gli studenti che ottengono l'iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti, per un importo annualmente stabilito dal CdA.
 - f. Per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell'Ateneo, pagamento di un contributo forfettario annualmente stabilito dal CdA. Durata in anni e requisiti di accesso alla riduzione vengono definiti annualmente dalla Direzione generale dell'Ateneo.
 - g. Riduzione per merito, così come disciplinata nel titolo IV.

TITOLO IV – RIDUZIONI PER MERITO

Art. 9 - Modalità di applicazione

1. È stabilita annualmente dal CdA una riduzione per merito.
2. Tale riduzione viene effettuata d'ufficio e non necessita di presentazione di domanda.
3. L'importo della riduzione viene detratto dal debito residuo delle rate successive alla prima o rimborsato d'ufficio.
4. La riduzione per merito non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi universitari dovuti da ogni studente.
5. Ai fini della riduzione per merito gli studenti assegnatari sono suddivisi in tre fasce.

Art. 10 - Riduzione per merito per gli iscritti

per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 99 o 100/100.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 97 o 98/100.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 95 o 96/100.
4. Per il calcolo delle fasce, gli eventuali voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi. Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.

Art. 11 - Riduzione per merito per gli iscritti

per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea magistrale

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 109, 110 e 110 e lode/110.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 107 o 108/110.



3. Terza fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 105 o 106/110.

Art. 12 - Riduzione per merito per gli iscritti ad anni di carriera successivi al primo

1. Gli iscritti ad uno stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe) con uguale numero di anni di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione ed in possesso dei requisiti minimi, vengono inseriti in una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti pesata sui crediti acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente.

2. Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell'Ateneo, gli esami da considerare per l'inserimento nella graduatoria di merito sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli esami convalidati).

3. In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera è necessario sommare anche gli anni di iscrizione anteriori al passaggio o al trasferimento.

4. I requisiti minimi per essere inseriti nella graduatoria di merito sono: avere una media ponderata pari o superiore a 24/30 ed inoltre, con riferimento agli anni di carriera:

a. per i corsi di laurea triennale:

- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami.

b. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:

- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
- per chi si iscrive al quarto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami;
- per chi si iscrive al quinto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 8 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno (o al sesto anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria), aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 10 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 12 esami.

c. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale:

- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami.

5. Sono esclusi gli esami in soprannumero e le prove di qualsiasi tipo che non prevedono una valutazione in trentesimi.

6. Stilata la graduatoria di merito, viene individuato il punteggio m relativo allo studente al di sotto del quale ricade l'80% dei punteggi della graduatoria di merito (qualora il numero di studenti della graduatoria di merito sia divisibile per 10 si considera la media dei punteggi degli studenti a cavallo del limite dell'80%). Detto M il punteggio massimo della graduatoria di merito si ha:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- a. prima fascia: studenti con punteggio tra $M-(M-m)/3$ compreso e M compreso;
- b. seconda fascia: studenti con punteggio tra $M-2(M-m)/3$ compreso e $M-(M-m)/3$ escluso;
- c. terza fascia: studenti con punteggio tra m compreso e $M-2(M-m)/3$ escluso.

7. Se la graduatoria di merito è composta da meno di sei studenti, gli studenti con punteggio massimo verranno inseriti nella prima fascia di merito.

Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito

1. Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:

- a. studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- b. studenti iscritti che hanno ripreso gli studi dopo rinuncia o decadenza;
- c. studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
- d. studenti immatricolati/iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito;
- e. studenti a tempo parziale;

TITOLO V - RIPRESA DEGLI STUDI

Art. 14 - Ripresa dopo interruzione di un anno

1. Se lo studente ha interrotto gli studi per un solo anno accademico, per riprenderli, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'anno di interruzione, pagando l'intero ammontare del contributo previsto (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione dei contributi per l'anno di interruzione).

Art. 15 - Ripresa dopo interruzione di più anni

1. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici consecutivi, deve pagare la tassa di ricognizione, per ciascun anno di interruzione il contributo per iscriversi all'anno accademico nel quale riprende gli studi.

2. Lo studente, negli anni accademici di interruzione degli studi, non può compiere alcun atto di carriera. Tuttavia, se intende usufruire delle sessioni di esami relative all'ultimo anno di interruzione, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'ultimo anno di interruzione, pagando l'intero ammontare del contributo previsto per quell'anno accademico (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione dei contributi per l'anno di interruzione).

Art. 16 - Ripresa dopo rinuncia o decadenza

1. Gli studenti decaduti e gli studenti che hanno rinunciato agli studi che intendono immatricolarsi, recuperando gli esami della carriera pregressa, sono tenuti al pagamento di un contributo per la valutazione preliminare. In caso di perfezionamento dell'immatricolazione, oltre all'importo del contributo onnicomprensivo dovuto per la nuova immatricolazione, sono tenuti al pagamento di un contributo una tantum a sanatoria degli anni accademici di interruzione. Tale contributo si riduce a un decimo per gli studenti regolarmente iscritti fino all'anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa dopo rinuncia o decadenza.

2. Coloro che hanno rinunciato agli studi in questo Ateneo devono pagare anche gli eventuali contributi universitari dovuti fino all'ultimo anno di iscrizione prima della rinuncia.

3. Coloro che hanno rinunciato agli studi in un altro Ateneo nell'anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa degli studi, ed erano in difetto di tasse e contributi al momento della rinuncia, devono pagare il contributo una tantum per l'importo intero.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Verifiche e accertamenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

1.L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università o sui corrispondenti indicatori parificati. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 18 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento

1.Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla rideterminazione del contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo settore servizi agli studenti e alla didattica.